



**PROCESSO APPALTI - SETTORE SPECIALE
GAS DISTRIBUZIONE**

Revisione 01
Data 07 LUGLIO 2023
Pag. 1 di 29

Data di emissione	N° di revisione	Descrizione della revisione
07 luglio 2023	01	AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NUOVO CODICE APPALTI

Verifica ed approvazione

DOCUMENTO PREDISPOSTO	VERIFICATO DA RESP. LEGALE/APPALTI/AA.GG.	DOCUMENTO APPROVATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO
MONICA RUGGITI	IRMA AGOSTINI	ROMANO MENECHINI

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. ATTI PROPEDEUTICI ALLE PROCEDURE DI GARA: PROGRAMMAZIONE DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI	5
3. LA PROGETTAZIONE	5
3.1 LA PROGETTAZIONE NEI LAVORI	5
3.2 LA PROGETTAZIONE NEI SERVIZI E FORNITURE	7
4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	7
4.1 MANUTENZIONE ORDINARIA	7
4.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7
5. DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE E ALLEGATI /RDA	7
5.1 OGGETTO	8
5.2 IMPORTO	8
5.3 COPERTURA FINANZIARIA	8
5.4 TIPO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN V-RETI GAS	8
6. TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTI PER IMPORTI E SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA	9
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	10
7.1 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI QUALI/QUANTITATIVI PER GARE O.E.V.P.	11
7.2 MOTIVAZIONI	13
7.3 DURATA E OPZIONI DI PROROGHE E RINNOVO	13
7.3.1 Durata	13
7.3.2 Proroga	13
➤ Opzione di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 co. 10 del Codice	13
➤ Opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 co. 11 del Codice	13
7.3.3 Opzione di rinnovo	14
7.4 CLAUSOLE SOCIALI	15
7.5 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE	15
8. NOMINA DEL RUP E DEI RF	15
8.1 NOMINA DEL DEC PER SERVIZI E FORNITURE	15
8.2 NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI	16
9. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	16
10. CAPITOLATI	16
11. PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE/LETTERA INVITO, ALLEGATI, PUBBLICAZIONE (PER PROCEDURE FORMALI)	17
12. PRESENTAZIONE E VALIDITÀ DELL'OFFERTA	17
13. SEGGIO DI GARA – FUNZIONI, COMPOSIZIONE E NOMINA	17
14. COMMISSIONE GIUDICATRICE	18
14.1 I CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA NOMINA A COMMISSARI	19

15.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	19
15.1	INVERSIONE PROCEDIMENTALE	19
16.	LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE.....	20
16.1	INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI E AGLI OFFERENTI	20
17.	TERMINI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	20
18.	LA STIPULA DEL CONTRATTO	20
18.1	IN CASO DI RICORSO AL TAR.....	21
18.2	IMPOSTA DI BOLLO	21
18.1	GARANZIA DEFINITIVA.....	21
18.1.1	RIDUZIONE DELLA GARANZIA	21
18.1.2	ASSICURAZIONE	22
18.3	L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	22
18.4	CONSEGNA ANTICIPATA	22
18.5	CONSEGNA D'URGENZA E PER MOTIVATE RAGIONI	23
18.6	IL TERMINE DILATORIO DI STAND STILL	23
19.4	AVVIO DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO o CONSEGNA DEI LAVORI	23
19.	COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ	24
20.	SUBAPPALTO	24
20.1	SUBAPPALTO A CASCATA	25
20.2	CONTRATTI SIMILARI – SUB-CONTRATTO	26
20.2.1	<i>Fornitura con posa in opera</i>	<i>26</i>
20.2.2	<i>Nolo a caldo.....</i>	<i>27</i>
21.	MODIFICHE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE – OPZIONE DI PROROGA	27
21.1	OPZIONE DI PROROGA (ART. 120 CO. 10 D.Lgs. 36/23 ss.MM.).....	27
21.2	PROROGA TECNICA (ART. 120 CO. 11 D.Lgs. 36/23 ss.MM.).....	27
21.3	QUINTO D'OBBLIGO.....	28
21.4	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE VARIANTI A CARICO DEL RUP AI SENSI DEL CO. 15 ART. 120 DEL CODICE.....	28
22.	RINNOVO	28
23.	ALLEGATI	29



1. DEFINIZIONI

CODICE: si intende D.Lgs. n. 36/2023

SA o V-Reti Gas: si intende la V-Reti Gas srl che affida all'Appaltatore il servizio/la fornitura/il lavoro;

A.U.: Amministratore Unico;

APPALTATORE: Impresa/Professionista che concorre e si aggiudica il servizio/la fornitura/il lavoro.

OPERATORE ECONOMICO (OE): una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

RUP: Responsabile Unico del Progetto, è colui a cui si riferisce la titolarità di spesa del progetto. La sua funzione è quella di supervisione, indirizzo e coordinamento delle varie fasi del progetto (articolo 15 D.Lgs. 36/2023 e Allegato 1.2). Secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2023, il RUP non è soltanto responsabile dell'istruttoria ma un vero e proprio decisore dell'azione amministrativa, come si evince dall'art. 6 dell'All. 1.2" g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare" e, in merito ai compiti relativi alla fase di affidamento " d) dispone le esclusioni dalle gare".

RF: Responsabili di Fase (i responsabili di istruttoria ai sensi della legge 241/1990 e smi) sono coloro che coadiuvano il RUP nelle varie fasi di programmazione, progettazione, l'affidamento e l'esecuzione;

DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al comma 1 dell'art. 101 del Codice dei Contratti; negli appalti di lavori corrisponde alla figura del Direttore Lavori (DL).

Il DEC svolge le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

CENTRALE DI COMMITTENZA: un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE: sono *medie imprese*, le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono *piccole imprese*, le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono *micro imprese*, le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

O.E.V.P.: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità prezzo delle offerte ricevute;

DUVRI: Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenze (art. 26 del d.lgs. n. 81/08)

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 d.lgs. n. 81/2008)

PROCEDURA INFORMALE: procedura di scelta del contraente tramite indagine di mercato o affidamento diretto puro

PROCEDURA FORMALE: procedura di scelta del contraente tramite procedura negoziata o aperta o altre previste diverse dall'affidamento diretto

APPALTI PUBBLICI: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera II);

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

SETTORI ORDINARI: i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;

SETTORI SPECIALI: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, ovvero le attività previste dagli articoli da 146 a 152 DEL NUOVO CODICE.

CONTRATTI O CONTRATTI PUBBLICI: i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

CONTRATTI DI RILEVANZA EUROPEA: i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

CONTRATTI SOTTO SOGLIA: i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

INTERESSE TRANSFRONTALIERO: impatto dell'appalto oltre le frontiere italiane

ACCORDO QUADRO: l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

PROFILO DI COMMITTENTE: il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

DOCUMENTO DI GARA: qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura (es. bando di gara, l'avviso di preinformazione, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, ecc.);

CLAUSOLE SOCIALI: sono clausole volte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere, l'inclusione lavorativa, la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, la congruità dei costi della manodopera.

COMMISSIONE GIUDICATRICE: è un organo straordinario e temporaneo, in quanto è

nominata espressamente per gestire una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto e la sua esistenza è limitata nel tempo, cessando di esistere una volta completata la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto.

SUBAPPALTO: è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

2. ATTI PROPEDEUTICI ALLE PROCEDURE DI GARA: PROGRAMMAZIONE DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI

La V-RETI GAS S.R.L. si è dotata di un *Programma Triennale di Opere Pubbliche* e si doterà, di un *Programma Triennale di Beni e Servizi*, come previsto dall' art.37 del Codice.

La fase iniziale di ogni procedura prende avvio, quindi, nel rispetto degli atti di programmazione economico-finanziaria approvati dall'Amministratore Unico di V-RETI GAS S.R.L. e pubblicati sul profilo del committente entro il 30 marzo di ogni anno (qualora non si tratti del primo anno, entro lo stesso termine deve essere pubblicato il relativo aggiornamento).

Essa è finalizzata ad individuare gli obiettivi pubblici da perseguire in relazione ai mezzi economici necessari, nonché al coordinamento delle attività gestionali nell'arco di tempo individuato.

3. LA PROGETTAZIONE

La progettazione di un appalto pubblico è la fase con la quale si definiscono tutti gli elementi necessari per l'opera oppure tutti gli elementi essenziali per l'acquisto di beni o servizi.

3.1 La Progettazione nei lavori

La progettazione di Opere Pubbliche si articola in **due fasi**: progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e progetto esecutivo (art. 41 del Codice).

In alcuni casi, i livelli di progettazione possono addirittura ridursi ad uno: esclusivamente per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria è facoltà della Stazione Appaltante omettere il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo.

3.1.1 IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA:

- viene redatto all'esito di indagini e di studi che individuano, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa e contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte e il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

3.1.2 IL PROGETTO ESECUTIVO:

- è un documento più dettagliato sia per i lavori che per i costi e in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- è corredato dal piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i tempi di realizzazione;

- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica.

3.1.3 LA VERIFICA DEI PROGETTI

L'art. 42 del Codice dispone che nei contratti relativi ai lavori, la stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.

Sotto il profilo cronologico è precisato che la verifica dei progetti:

- normalmente ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli;
- in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (c.d. appalto integrato), nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il Rup, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista.

È prevista l'incompatibilità, per uno stesso progetto, della verifica con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

La validazione del progetto è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. va menzionata nel bando e nella lettera di invito, ai sensi dell'art. 42 co.4 del Codice.

3.1.4 PROGETTAZIONE E APPALTO INTEGRATO

L' appalto integrato è l'appalto che prevede l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.

L'art. 44 del d.lgs. 36/202 prevede che, negli appalti di lavori (con esclusione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria), la stazione appaltante può stabilire - con la determina a contrarre - che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

In tali casi, tuttavia, è bene rimarcare che:

- la scelta di ricorrere all'appalto integrato deve essere motivata con riferimento alle esigenze tecniche e tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto;
- è richiesta una particolare specializzazione professionale agli operatori economici, i quali devono possedere i requisiti dei progettisti o, in mancanza, avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta (unitamente al corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori) che deve essere valutata in base al criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- al fine di evitare rallentamenti o arresti della procedura a causa della verifica della progettazione, l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.

3.2 La Progettazione nei servizi e forniture

La progettazione di servizi e forniture, normata dallo stesso art. 41 co. 12 del Codice, è articolata in un unico livello, i cui contenuti minimi sono definiti dall'Allegato I.7, ed è predisposta dalla Stazioni Appaltanti mediante propri dipendenti in servizio.

In via esemplificativa e non esaustiva, il progetto/capitolato d'oneri deve contenere: premesse con relazione tecnico-illustrativa; le indicazioni per la sicurezza (articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008); importo per l'acquisizione dei servizi; descrizione delle prestazioni (oggetto dell'affidamento) comprendente le specifiche tecniche.

4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

4.1 Manutenzione ordinaria

Per "manutenzione ordinaria" si intendono gli interventi di modesta entità, riguardanti "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità".

4.2 Manutenzione straordinaria

Per "manutenzione straordinaria" devono, invece, intendersi "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologia, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità"

5. DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE E ALLEGATI /RDA

Secondo l'art. 17 dlgs 36/2023 le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottano con atto apposito, la **decisione di contrarre**. Nello specifico, la Decisione a contrarre, è l'atto di spettanza dell'Organo Societario oppure del soggetto con deleghe (nei limiti delle stesse) attraverso il quale la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto. In esso vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Di norma, **gli allegati alla decisione a Contrarre** sono:

- il *Capitolato d'oneri* (per servizi) o *Capitolato Speciale di Appalto* (CSA) per Lavori;
- il *Disciplinare di gara*; e, a discrezione del RUP,
- *una eventuale relazione/scheda tecnica*.

Per importi **fino a € 40.000** (euro quarantamila/00) V-RETI GAS adotta una Decisione a Contrarre semplificata, denominata **RDA** (Richiesta di Acquisto, Allegato 1), con la quale la S.A. manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

Tali atti devono contenere alcuni **elementi minimi essenziali**, quali:

5.1 OGGETTO

- l'oggetto dell'approvvigionamento deve essere definito dall'ufficio/settore che fa richiesta di acquisto e dal quale sarà fruito; esso dovrà essere chiaro, univoco e contenente tutte le specifiche tecniche necessarie per rendere identificabile ed univoco l'oggetto, obbligatorie per legge/regolamenti vigenti, con i relativi richiami normativi cogenti.
- in esso andranno definite, altresì, le attività principali e, se presenti, anche quelle secondarie, con indicazione delle relative percentuali (qualora siano previsti requisiti di qualificazione diversi), permettendo, in caso di partecipazione delle RTI verticali, l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento e/o del subappalto.

5.2 IMPORTO

L'importo a base d'asta è costituito dalla somma dell'importo stimato per il lavoro/servizio/fornitura + costi da manodopera al netto di IVA + costi della sicurezza *ex contractu* (detti anche aziendali esterni). Nelle procedure ordinarie, per importi superiori a 140.000 euro (per forniture e servizi) e 150.000 euro (per i lavori) deve essere dettagliata l'analisi dei prezzi che ha condotto a determinare il base d'asta, in particolare della manodopera.

Il valore complessivo dell'appalto è dato da: importo a base d'asta + (eventuale) opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 co. 10 (c.d. proroga contrattuale) + (eventuale) opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 co. 11 (c.d. proroga eccezionale) + (eventuale) opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 co. 9 (quinto d'obbligo) + (eventuale) opzione rinnovo, al netto di IVA.

I costi da manodopera devono essere scorporati ai sensi dell'art. 41 co. 14 secondo cui, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

I costi della sicurezza ex contractu (esterni) o da DUVRI, non presenti per opere intellettuali, non sono soggetti a ribasso.

I costi sicurezza *ex contractu* (detti anche esterni) o da DUVRI sono quelli contemplati dagli articoli 26, commi 3, 3-ter e 5 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 23, 97, comma 6 del Codice, e servono a eliminare i rischi da interferenza, intesa come contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti; essi sono stimati dalla SA, nel DUVRI (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze), art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 e, per gli appalti di lavori, nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 d.lgs. n. 81/2008) al momento della predisposizione/progettazione degli atti di gara.

5.3 COPERTURA FINANZIARIA

Essa deve essere dichiarata espressamente nella Decisione a contrarre, pertanto per importi superiori a € 40.000 euro.

5.4 TIPO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN V-RETI GAS

Nella Determina a contrarre, oltre ad indicare la tipologia di procedura scelta vanno indicate sommariamente anche le motivazioni della scelta.

Di seguito vengono descritte le procedure che possono essere espletate.

- **Procedura Aperta**

E' una procedura di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, dotato

dei requisiti richiesti, può presentare un'offerta.

- **Procedura Ristretta**

E' una procedura di affidamento alla quale possono presentare offerte soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, i quali abbiano preventivamente risposto ad una Manifestazione di interesse.

- **Procedura Negoziata**

È una procedura di affidamento in cui possono presentare offerta solo gli operatori economici invitati dalla S.A., scelti attraverso un albo o il mercato, e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

- **Accordo Quadro**

E' una procedura che prevede un accordo tra la S.A. e l'operatore economico, in cui vengono stabilite le condizioni e le clausole relative ad un determinato appalto per un determinato periodo di tempo (massimo 8 anni per i settori speciali) con l'indicazione dei prezzi (per lo più attraverso un elenco prezzi) ed una stima, non vincolante, delle quantità. stimando le quantità previste che in questo caso non sono vincolanti.

Si utilizza quando non è possibile prevedere con esattezza tutti i dettagli contrattuali ed il valore liquidabile esatto.

- **Affidamento diretto**

E' una procedura che consente alla S.A. di assegnare direttamente un appalto senza dover effettuare una gara. Esso può essere puro oppure avvenire previa indagine di mercato, oppure scegliendo l'operatore economico tra quelli iscritti all'albo (nel rispetto del principio di rotazione), oppure manifestazione di interesse;

6. TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTI PER IMPORTI E SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

6.1 SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA, settori speciali:

- a) euro **5.382.000** (euro 5.538.000 dal 01/01/2024) per gli appalti di lavori e concessioni;
- b) euro **431.000** (euro 443.000 dal 01/01/2024) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro **1.000.000** per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati, elencati nell'XIV alla direttiva 2014/24/UE.

6.2 CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Al di sopra delle soglie comunitarie è obbligatorio espletare PROCEDURE APERTE COMUNITARIE, con pubblicità europea.

N.B.: le soglie di cui sopra sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto di lavori, servizi o forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla Stazione Appaltante.

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, come disposto dall'art. 14 co. 4 e ss.ii. del Codice.

6.3 CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Nei contratti di appalto con valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza europea, la Stazione Appaltante, prima di definire le condizioni del bando di appalto, dovrà verificare

l'esistenza di un eventuale **interesse transfrontaliero certo** (la quale dovrà risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto e non dedotta in via ipotetica). In caso affermativo, ai sensi dell'art. 48 co.2 del Codice, si applicano le procedure previste per gli affidamenti sopra soglia.

In caso negativo, invece, dovrà essere specificata, nella Determina a contrarre, l'assenza di tale elemento e, quindi, la legittimità di un affidamento semplificato ai sensi dell'art. 50 del Nuovo codice dei contratti.

La valutazione circa l'esistenza dell'interesse transfrontaliero può essere oggetto di controllo giurisdizionale.

Per i contratti "sotto-soglia" – ai sensi degli artt. 48-55 del Codice e Allegato II. 1.- la Stazione Appaltante procede all'affidamento secondo le seguenti modalità:

AFFIDAMENTO DIRETTO – contratti di importi inferiori ai 140.000 euro per beni/servizi ed inferiori ai 150.000 euro per lavori ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. a) b);

L'affidamento diretto deve essere disposto a favore a soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

Sopra queste soglie, ma inferiori a quelle di rilevanza europea sono previste **3 PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO** (due per i lavori ed una per i beni/servizi):

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO con invito di 5 operatori economici, individuati attraverso indagini di mercato o attraverso un elenco/albo interno, viene utilizzata:

- per forniture e servizi per contratti con importi **pari o superiori a 140.000 € e fino a 215.000 €** (ovvero 750.000 € per servizi sociali);
- per lavori con importi **pari o superiori a 150.000 € e fino a 1.000.000**;

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO con invito di 10 operatori economici (sempre che siano oggettivamente reperibili), individuati attraverso indagini di mercato o attraverso un elenco/albo interno, viene utilizzata:

- per lavori con importi **compresi tra 1.000.000 € 5.382.000**

N.B.: resta, tuttavia, la possibilità di ricorrere alla PROCEDURA APERTA (art.50, comma 1, lett.c) e d) senza necessità di una motivazione specifica.

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'art. 108 del vigente Codice stabilisce che, fatta esclusione per alcuni servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base:

- del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- del **prezzo più basso**, individuato seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8);

Al comma 2, l'art. 108 stabilisce, invece, che **sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'OEPV**:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai **servizi ad alta intensità di manodopera** (come definiti all'articolo 2 comma 1, lettera e dell'Allegato I.1) ovvero quelli nei quali il **costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento** dell'importo complessivo dei corrispettivi;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato;
- i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

In particolare, nel caso di utilizzo del criterio dell'O.E.P.V., l'art. 51 prevede che il RUP può far parte della Commissione giudicatrice, anche rivestendo il ruolo di Presidente della stessa.

Lo stesso articolo, al comma 3, tuttavia prevede la **possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo** per i **servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate** o le cui **condizioni sono definite dal mercato**, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

Il criterio del minor prezzo, come lascia intendere il termine stesso, confronta le varie offerte presentate dagli operatori economici, con la selezione di quella con l'importo più basso.

7.1 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI QUALI/QUANTITATIVI PER GARE O.E.V.P.

Gli elementi per la valutazione delle offerte possono essere fissati liberamente dalle SA, purché si tratti di elementi obiettivi, trasparenti, non discriminatori e pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita dello stesso, compresi i fattori coinvolti anche indirettamente nel processo specifico di produzione del prodotto oggetto della fornitura (ad es. basso impatto ambientale), o del servizio (ad es. km zero) oppure criteri legati all'etica sociale, alla presenza di un modello organizzativo 231, certificazione sistemi di gestione (max 5 punti) se non previsti come requisiti di qualificazione, ecc.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Tra le diverse categorie di criteri, discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T), dovranno essere utilizzati principalmente criteri quantitativi e tabellari e soltanto in via residuale i discrezionali, cioè al fine di variare e ruotare i commissari delle Commissioni giudicatrici senza ricorrere all'esterno, riducendo al minimo la possibilità di influenzare il punteggio finale dell'offerta tecnica.

- **ELEMENTI DISCREZIONALI**

A ciascuno degli elementi qualitativi viene assegnato un punteggio discrezionale. Ogni singolo commissario attribuirà, per ogni elemento, un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00, sulla base, ad esempio, della seguente scala di valutazione o altre che rispondano sempre a principi logici e razionali:

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE

Offerta migliore = 1

Offerta più che adeguata = 0,8

Offerta adeguata = 0,6

Offerta soddisfacente = 0,4

Offerta che non presenta elementi di interesse = 0,2

Offerta non rispettosa delle prescrizioni minime previste = 0

• **ELEMENTI QUANTITATIVI**

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio, è attribuito un coefficiente, variabile tra 0,00 e 1 sulla base di formule proporzionali.

• **ELEMENTI TABELLARI**

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio viene attribuito automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza, nell'offerta, dell'elemento richiesto (*on-off*).

Una volta stabiliti gli elementi e, qualora necessari, i sub-elementi, a ciascuno di essi deve essere attribuito il rispettivo Punteggio.

L'art. 108 del Codice introduce un'importante novità, **eliminando il limite del tetto massimo del 30% per il punteggio economico relativo all'elemento costo** (che rimane soltanto per i contratti con alta intensità di manodopera, art. 108 co.4).

Quello che segue è uno schema per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa che solitamente viene inserito nei disciplinari di gare con OEPV.

Di seguito un esempio:

	punteggio massimo
Punteggio Offerta tecnica (PT)	
Punteggio Offerta economica (PE)	
Punteggio Totale (Ptotale)	100

Tabella degli elementi di valutazione discrezionali (D), tabellari (T), quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

	Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	punti max	punti D max	punti T max	punti Q max
A					
B					
C					

D					
	Totale				

7.2 MOTIVAZIONI

Nella determina a contrarre e/o nei suoi allegati è necessario descrivere le motivazioni di eventuali deroghe a principi cogenti o a principi regolatori seppur non vincolanti come Linee Guida ANAC.

Di seguito alcuni esempi non esaustivi:

- deroghe al principio di rotazione (art.49): quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura (art.49 co.5); in casi motivati, per l'assenza di alternative, nonché in caso di accurata esecuzione del precedente contratto da parte del precedente affidatario; per appalti inferiori a 5000 euro;
- motivazioni per affidamento diretto secco (art. 36 co. 2 lett. a)
- motivazioni per applicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 co. 6)
- motivazione mancata suddivisione in lotti

7.3 DURATA E OPZIONI DI PROROGHE E RINNOVO

7.3.1 Durata

La durata massima di un contratto pubblico non deve superare i 9 anni come previsto dal R.D. n. 2440/1923. Tale durata massima deve intendersi comprensiva di tutte le eventuali opzioni di proroga e rinnovo, di seguito descritte.

7.3.2 Proroga

L'istituto della proroga dei contratti pubblici deve considerarsi un'eccezione e consentita solo se già prevista *ab origine* e comunque entro termini determinati.

Il D.Lgs. n. 36/2023 regola l'istituto della proroga all'art. 120, e contempla due distinte ipotesi: *proroga contrattuale* e *proroga eccezionale (tecnica)*.

➤ Opzione di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 co. 10 del Codice

La **proroga c.d. contrattuale** è una circostanza negoziale già preventivata dalla S.A. e dall'operatore economico contraente: si tratta, per così dire, di una fattispecie "ordinaria" da prevedere espressamente nel bando e nei documenti di gara, cui consegue **l'obbligo per il contraente di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni del contratto prorogato o a condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante** (comma 10 dell'art. 120); difatti il contraente accetta la proroga con la sottoscrizione del contratto conoscendo *ab origine* la possibilità di vedere prolungato legittimamente il contratto alle medesime condizioni.

Essendo prevista negli atti di gara, la proroga cessa di avere connotazioni di eccezionalità e qualora la S.A. decide di farvi ricorso **non è richiesta una motivazione**, occorrerà una mera giustificazione sotto il profilo tecnico e della congruità dell'aspetto tecnico/economico, senza ulteriori e particolari problematiche.

➤ Opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 co. 11 del Codice

La **proroga c.d. tecnica**, prevista al comma 11 dell'art. 120 del Codice, sussiste nel caso in cui la durata del contratto venga modificata dall'Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell'originaria scadenza contrattuale.

Trattasi, in buona sostanza, di un'**ipotesi eccezionale** connessa all'esigenza di concludere la procedura di affidamento e **limitata al tempo strettamente necessario**, **motivata** dalla sussistenza di ragioni di pericolo (per persone, cose, animali, nonché per l'igiene pubblica e l'interesse pubblico), che potrebbero derivare dall'interruzione della prestazione in corso di esecuzione, fermi restando i prezzi già contrattualizzati.

La proroga "tecnica" trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla proroga conseguente all'esercizio dell'opzione contrattuale, purché concorrano una serie di condizioni "limitative":

1. essa, anzitutto, è essenzialmente circoscritta a **ipotesi eccezionali**, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara;
2. **l'amministrazione non deve essere responsabile dei ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario**. Non rilevano, dunque, le problematiche organizzative della stazione appaltante o le difficoltà connesse alla stesura del capitolato di gara, trattandosi di evenienze fronteggiabili per tempo;
3. deve essere giustificata alla luce del fatto che l'interruzione delle prestazioni potrebbe determinare **situazioni di pericolo** per persone, animali o cose o per l'igiene pubblica o ancora un grave danno dell'interesse pubblico;
4. può essere utilizzata solo nelle more della conclusione del nuovo affidamento, avendo quindi una durata commisurata al **tempo strettamente necessario** per giungere a tale conclusione. Conseguentemente, non sarebbe giustificata una proroga adottata in assenza dell'avvio di una nuova procedura di affidamento.

Nell'ipotesi in cui la S.A. necessiti di usufruire della proroga tecnica, questa decisione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni.

7.3.3 *Opzione di rinnovo*

L'istituto del rinnovo, al contrario della proroga tecnica, si caratterizza realizza una nuova negoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario tra i medesimi soggetti. Per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.

In assenza di tale negoziazione ovvero anche qualora l'accordo preveda il medesimo prezzo del contratto originario, non si potrà parlare di rinnovo bensì di proroga contrattuale, in quanto non vi affatto espressione di rinnovata volontà negoziale.

Il rinnovo rappresenta per la S.A. una **mera facoltà e non un obbligo**, quindi anche se prevista negli atti di gara, qualora la S.A. ritenga non conveniente rinegoziare la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, ben può procedere ad espletare una procedura di evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente.

Si precisa che trattasi di opzione che si attualizza al momento della scelta di usufruirne. Viene di norma inserita per servizi e forniture routinari che necessariamente devono essere acquistati all'esterno precisando che la relativa attualizzazione sarà condizionata alla

regolare esecuzione a regola d'arte del servizio/fornitura nonché al permanere delle condizioni sia di opportunità che di convenienza economica, a maggior ragione se migliorativa.

In ordine al profilo dell'ambito oggettivo di applicazione della norma, va precisato che essa non si applica agli appalti di lavori.

7.4 Clausole sociali

Nel d.lgs. 36/2023 sono previste diverse disposizioni che definiscono gli adempimenti finalizzati al raggiungimento dell'inclusione sociale secondo le relative norme di riferimento (per l'inclusione giovanile, femminile, di soggetti svantaggiati).

L'art.57 comma 1 del Codice, prevede che per gli **appalti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessioni, indipendentemente dalla condizione di essere o meno, contratti ad alta intensità di manodopera**, la S.A. nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti – soprattutto nei settori dei beni culturali e del paesaggio – **deve prevedere delle specifiche clausole sociali**, con le quali sono richieste misure, come **requisiti necessari dell'offerta**, volte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione europea.

L'art. 61 del D.lgs. 36/2023 che regola i contratti "riservati", dispone che la SA debba prevedere nei bandi di gara, come requisiti essenziali o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione per le persone con disabilità o svantaggiate.

7.5 Requisiti di qualificazione e requisiti di esecuzione

Il Disciplinare deve contenere i requisiti di qualificazione che saranno stati concordati tra Settore Appalti e Settore Richiedente (ad es. iscrizione white list, iscrizione albo gestori, certificazione 9001, certificazione 14001, fatturato, attestazione SOA ecc...).

Gli atti di gara, in genere il CSA, deve contenere i requisiti di esecuzione (ad es. sede operativa, composizione della squadra tipo, adempimenti specifici per operare in ambienti confinati, abilitazioni del D.M. 37/2008, capacità ad operare in ambienti confinati; particolari attestati di formazione del personale, ecc...) che verranno comprovati solitamente entro 30 gg. dall'aggiudicazione. In fase di gara essi sono soltanto oggetto di autocertificazione.

8. NOMINA DEL RUP e dei RF

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, la S.A. nel primo atto di avvio della procedura (Determina/Decisione a contrarre), nomina il **Responsabile Unico del Procedimento** (RUP), il quale svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo di tutte le varie fasi del procedimento volto all'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Fermo restando l'unicità del RUP, come responsabile dell'intero procedimento in termini di coordinamento, vigilanza e controllo, il comma 4 dell'art. 15, prevede la possibilità di nominare dei responsabili di procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto (uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed uno per la fase di affidamento e di verifica dei requisiti) con cui verranno ripartiti i compiti e le responsabilità delle singole fasi.

8.1 NOMINA DEL DEC PER SERVIZI E FORNITURE

La funzione di **Direttore dell'Esecuzione del Contratto**, come previsto dall'allegato I. 2 art.

8 comma 3 del Codice - per i contratti di beni/servizi - viene ordinariamente svolta dal RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali.

Il DEC deve essere un soggetto diverso dal RUP (ai sensi del comma 4 art.8 Allegato I.2) nei seguenti casi:

- a. negli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

8.2 Nomina del DIRETTORE DEI LAVORI

Per la direzione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori è obbligatoria la figura del Direttore dei Lavori.

La S.A., su proposta del RUP, prima dell'inizio dei lavori nomina il Direttore dei Lavori individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto (art. 114 del Codice).

Per contratti di importi pari/inferiore a € 1.000.000 o non particolarmente complessi e che non prevedano rischi da interferenza, il DL può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art.114 comma 4).

Ai sensi dell'art. 114, comma 6 del Codice, la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante può essere affidata all'esterno.

9. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Per le **procedure di importo fino a 140.000 euro** l'area appalti ha definito procedure e bozze di documenti da predisporre nelle varie fasi, alle quali si rimanda. Tra esse è prevista anche la bozza di manifestazione di interesse con relativo allegato che viene pubblicata sul profilo del committente.

Per le **procedure formali di importo superiore a 140.000 euro** la manifestazione di interesse dovrà contenere sempre tutti gli elementi essenziali per mettere l'operatore economico nella condizione di manifestare il proprio interesse in maniera concreta. Più elementi vengono messi a disposizione del mercato in termini di specifiche tecniche del prodotto/servizio/lavoro, di importo stimato, di requisiti di partecipazione, maggiore è l'utilità per V-RETI GAS di trovare OO.EE. interessati, evitando spreco di risorse interne ed anche nel rispetto degli stessi OO.EE.

Nella Decisione a contrarre, a monte dell'intero procedimento, sarà stato deciso se invitare tutti gli OO.EE. interessati oppure se invitarne un numero massimo da scegliere eventualmente con la modalità del sorteggio in seduta pubblica.

La pubblicazione della Manifestazione di interesse avverrà sul sito di V-RETI GAS.

10. CAPITOLATI

I capitolati d'oneri (per i servizi e forniture) ed i CSA (per i lavori) vengono redatti dai settori richiedenti sulla base degli schemi in uso.

11. PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE/LETTERA INVITO, ALLEGATI, PUBBLICAZIONE (PER PROCEDURE FORMALI)

Il Disciplinare viene redatto secondo quelli "tipo" messi a disposizione da ANAC e per i lavori secondo quelli in uso in V-Reti srl. La Lettera invito per le procedure negoziate viene redatta sulla base di quelle in uso in V-Reti srl, nel rispetto delle indicazioni del "Disciplinare tipo" di ANAC.

Il Bando contiene tutte le necessarie informazioni sull'oggetto del contratto.

Le pubblicazioni, dal 1 gennaio 2024 p.v. avverranno attraverso la B.D.N.C.P.

12. PRESENTAZIONE E VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte, la SA deve tenere conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti comunque salvi i termini minimi stabiliti negli artt. da 60 a 65 Codice.

L'offerta è ritenuta vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta dell'aggiudicatario è, invece, ritenuta irrevocabile fino al termine di cui al comma 8 dell'art. 32, ovvero fino a sessanta giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione diviene efficace, salvo diverso termine previsto nel disciplinare/invito o espressamente concordato dalle parti.

L'esercizio del diritto di accesso alle offerte presentate ed al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta viene differito al momento dell'aggiudicazione [art. 53, comma 2, lett. c) e d), c.c.p.]. L'inosservanza di tale previsione rileva ai fini dell'art. 326 c.p.

La qualificazione

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, gli OO.EE. presentano all'interno del Documento di gara unico europeo (DGUE) le dichiarazioni del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura. Mediante il DGUE autodichiarano di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice, ossia nelle fattispecie che costituiscono motivo di esclusione dalla procedura, di soddisfare i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali previsti dall'art. 83 del Codice, come richiesti dal disciplinare/lettera invito.

La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda può essere sanata attraverso la procedura del **Soccorso istruttorio**, mediante la quale la SA richiede all'OO.EE. di completare/integrare i documenti o le dichiarazioni presentati. Tale procedura non si estende ai documenti dell'offerta e non può conferire un indebito vantaggio al concorrente.

Al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione a quella determinata procedura, il concorrente può avvalersi della capacità di altri soggetti (ausiliari) attraverso l'istituto dell'Avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/16). Tali eventuali soggetti devono anch'essi dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e obbligarsi verso la SA e il concorrente a mettere a disposizione (per tutta la durata dell'appalto) le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

13. SEGGIO DI GARA – Funzioni, Composizione e Nomina

Il Seggio di Gara costituisce un'importante novità introdotta dal nuovo Codice nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici da aggiudicarsi con il **criterio del minor prezzo**.

Il Seggio di gara, che **può essere anche monocratico**, è un organismo tecnico incaricato di

svolgere una valutazione aritmetica delle offerte economiche presentate dai concorrenti, calcolando e confrontando i prezzi o i costi delle offerte al fine di determinare quella più vantaggiosa sotto il profilo economico. Si tratta di **un'attività strettamente quantitativa**, poiché il seggio di gara non si occupa della valutazione delle altre componenti dell'offerta (ad esempio, la qualità tecnica o la tempistica di esecuzione).

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del nuovo Codice, i componenti (o, più frequentemente, il componente) del seggio di gara devono essere scelti all'interno della stazione appaltante, tenendo conto dei criteri di trasparenza e competenza.

E' stato precisato (d.lgs. 36/2023, Allegato I.2, art. 7) che anche il RUP potrà svolgere tale funzione, in questo caso è consigliabile, tuttavia, la presenza di alcuni testimoni, per certificare lo svolgimento dei fatti senza assunzione di responsabilità.

Nella prima fase, il Seggio di gara provvede, alla verifica dei requisiti di qualificazione dei concorrenti fino all'ammissione/esclusione degli stessi. Effettuato questo controllo procede all'apertura della busta economica se si tratta di gara con criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, altrimenti, in caso di gara con criterio di aggiudicazione OEV sarà la Commissione Giudicatrice che procede all'apertura delle buste tecniche e successivamente a quella delle buste economiche. **IL SEGGIO DI GARA PUO' COINCIDERE CON LA COMMISSIONE GIUDICATRICE.**

14. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La **Commissione giudicatrice** è un organo straordinario e temporaneo, creato specificamente per gestire una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.V.P.)**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e la sua esistenza è limitata nel tempo, cessando di esistere una volta completata la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto.

Su richiesta del RUP, la Commissione giudicatrice può svolgere attività di supporto per la verifica dell'anomalia dell'offerta.

L'art. 93, comma 1, del Codice, prevede la nomina di una commissione di gara, e può essere disposta solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La nomina dovrà avvenire sempre con Determina dell'organo della SA che ne ha i poteri (CDA, AU, o Direttore con deleghe).

In caso di aggiudicazione con OEV il seggio di gara ed il Seggio di Gara, che come detto, possono anche coincidere, saranno composti da un numero dispari di componenti, scelti – prioritariamente - tra i dipendenti della SA e che, almeno la maggioranza dei membri devono possedere una competenza specifica e qualificata nel settore in cui ricade l'appalto.

Solo in caso di comprovata mancanza di adeguate professionalità in organico, si potrà procedere all'individuazione dei commissari esterni (altre amministrazioni o professionisti).

Il RUP può far parte della Commissione e/o del Seggio, e negli appalti sottosoglia, persino presiederla.

I criteri di nomina dei commissari per la Commissione giudicatrice, come previsti dall'articolo

93 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sono orientati verso la trasparenza, la competenza e, ove necessario, la rotazione.

La V-RETI GAS provvede alla pubblicazione nel profilo committente dell'atto di nomina della Commissione Giudicatrice, completa dei curricula dei suoi componenti, al fine di rendere le informazioni relative alle competenze, all'esperienza professionale e alla formazione dei commissari accessibili a tutti.

14.1 I CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA NOMINA A COMMISSARI

Il nuovo Codice non contempla più il principio della "separazione" dei componenti della commissione giudicatrice, secondo il quale (art.77 del d.lgs. 50/2016) i membri della commissione giudicatrice non potevano avere svolto o svolgere altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto oggetto della gara.

L'art.93 del nuovo Codice stabilisce invece i criteri di esclusione dalla nomina a commissari con l'obiettivo di garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse nella selezione dei membri della Commissione giudicatrice:

- **APPARTENENZA A ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Non possono essere nominati commissari coloro che hanno fatto parte di organi di indirizzo politico della SA nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione.

- **CONDANNE PER REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE**

I soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, sono esclusi dalla nomina a commissari.

- **CONFLITTO DI INTERESSI CON OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA**

Si rimanda all' ampia casistica prevista dall' art. 7 del DPR 62/2013.

In ogni caso, per tutte le cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità, a tutti i componenti della Commissione, si applicano: l'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, l'art. 51 c.p.c., nonché l'articolo 16 del presente codice, cui si rimanda.

Pertanto, tutti i Commissari sono tenuti a sottoscrivere l'apposita autodichiarazione circa l'assenza di qualsivoglia causa di esclusione dalla nomina.

15. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La prima fase che la Commissione Giudicatrice è chiamata ad eseguire, in seduta pubblica, è **l'esame delle domande** pervenute, iniziando con la busta amministrativa (relativa al possesso dei requisiti di carattere generale che di carattere speciale), poi delle buste con l'offerta tecnica e infine dell'offerta economica, con conseguente attribuzione di punteggio e formazione della graduatoria.

La valutazione delle offerte tecniche avviene mediante una o più sedute riservate mentre l'apertura dell'offerta economica e la relativa attribuzione del punteggio avvengono in un'unica seduta pubblica da tenersi dopo che la Commissione giudicatrice avrà terminato le operazioni di assegnazione dei punteggi all'offerta tecnica.

15.1 INVERSIONE PROCEDIMENTALE

L'art.107 comma 3 del nuovo Codice, prevede l'istituto dell'inversione procedimentale, in virtù del quale la SA può decidere di invertire l'ordine di valutazione delle offerte, anticipando l'esame delle offerte tecniche ed economiche rispetto alla verifica della documentazione amministrativa.

In questo modo, la SA procede all'esame della documentazione amministrativa – che è quella più complessa e dispendiosa – solo sul soggetto individuato come aggiudicatario, anziché su tutta la platea di concorrenti, con un evidente risparmio di tempo.

16. LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17, l'organo preposto alla valutazione delle offerte (nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di Gara o nel caso del criterio del maggior ribasso il Seggio di Gara) conclude le operazioni di gara, predisponendo la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione (il RUP) esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che avverrà con Determina dell'AU, e che è immediatamente efficace.

16.1 INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI E AGLI OFFERENTI

La SA (art. 90, comma 1 lett. a) del codice) è tenuta a comunicare - entro 5 giorni dall'adozione - la motivata decisione di non aggiudicare l'appalto ovvero l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, a tutti i concorrenti ed offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

La comunicazione dell'aggiudicazione, da effettuarsi mediante posta elettronica certificata deve indicare anche la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

17. TERMINI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

L'Allegato I.3 del nuovo Codice individua i termini precisi entro i quali devono concludersi le procedure, pena la formazione del silenzio-inadempimento da parte della SA; tale condotta rileva, peraltro, come violazione del dovere di buona fede (art. 17 comma 3), anche in caso di mancata o ritardata stipulazione del contratto.

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dalla spedizione delle lettere invito, e non dalla Determina a contrarre.

18. LA STIPULA DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5, la SA e impresa aggiudicataria provvedono alla **stipula del contratto, entro i successivi sessanta giorni, anche in presenza di contenzioso**, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 lett. a-b-c).

Laddove non si addivenga alla stipula negoziale, sia la parte privata che quella pubblica possono sciogliersi dal vincolo creatosi con l'aggiudicazione.

Il contratto, a pena di nullità, è stipulato secondo le forme e le modalità stabilite dall'art. 18 comma 1 del Codice.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato.

L'amministrazione, dal canto suo, può pronunciare la decadenza dall'aggiudicazione - una volta decorso il termine entro il quale il contratto doveva essere stipulato; ciò è preferibile che avvenga a seguito della notifica di un invito formale alla stipula "a pena di decadenza dall'aggiudicazione". L'inutile decorso del termine per la stipula del contratto può esporre la SA a responsabilità precontrattuale e l'eventuale condanna al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, c.c.p., la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica apponendo prima la firma digitale dell'O.E. e successivamente quella dell'organo competente della SA.

I contratti per importi inferiori a 40.000 euro possono essere stipulati anche sottoforma di ordine/disciplinare.

Ai sensi del comma 14 bis dell'art. 32 c.c.p., introdotto dal cd. decreto correttivo, i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

18.1 IN CASO DI RICORSO AL TAR

Il successivo comma 4 prevede inoltre che il contratto non possa essere stipulato se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla SA fino alla pubblicazione della decisione sull'istanza cautelare oppure fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado.

18.2 IMPOSTA DI BOLLO

L'appaltatore, al momento della stipula del contratto, assolve al pagamento dell'imposta di bollo calcolata in proporzione al valore dello stesso, individuato sulla base della tabella di cui all'allegato I.4 al codice:

VALORI DELL'IMPOSTA DI BOLLO

IMPORTO CONTRATTO	IMPOSTA
< 40.000 €	esente
≥ 40.000 € < 150.000 €	€ 40
≥ 150.000 € < 1 ml €	€ 120
≥ 1 ml € < 5 ml €	€ 250
≥ 5 ml € < 25 ml €	€ 500
≥ 25 ml €	€ 1.000

18.1 GARANZIA DEFINITIVA

L'art. 117 del Codice, dispone che l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, così calcolata:

- nei **contratti sotto-soglia** è, di regola, pari al **5%** dell'importo contrattuale (tuttavia, in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiederla);
- nei **contratti sopra-soglia** è pari al **10%** dell'importo contrattuale;
 - nel caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
 - nel caso di ribasso superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%;
- negli **accordi quadro**, ai sensi dell'art. 59, l'importo della garanzia richiesto può essere al massimo il **2%** dell'importo dell'accordo quadro.

18.1.1 Riduzione della Garanzia

Riduzione della garanzia: alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall' Allegato II.13 del, sotto riepilogati:

30%	cumulabile	UNI CEI EN 45000- UNI CEI EN ISO/IEC 17000-	1' step
-----	------------	---	---------

		certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000	
50%	non cumulabile con 1' step	micro piccole e medie imprese e raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti da queste	2' step
10% (dal 1.1.2024)	cumulabile con 1' o 2' step	fideiussioni emesse e firmate digitalmente gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (c.d. Block chain)	
fino al 20% Solo se prevista nei documenti di gara e per la percentuale ivi indicata*	cumulabile con 1' o 2' step	certificazioni o marchi industriali all.II.13 (UNI CEI ISO 14000)	

18.1.2 Assicurazione

L'art. 117 del "nuovo" Codice in tema di garanzie e polizze assicurative (al pari dell'art. 103, d.lgs. 50/16) non è ricompreso tra le disposizioni elencate all'art. 141 del Codice, che risultano vincolanti per V- Reti Gas, quale società operante nei "settori speciali", pertanto può essere derogato.

Da ciò, potendo derogare alle disposizioni codicistiche in materia, vista la peculiarità e pericolosità del Settore in cui la Società opera, distribuzione Gas", la Stazione Appaltante V-Reti Gas srl, è legittimata a disciplinare nelle gare d'appalto massimali di polizza diversi e quindi superiori a quelli previsti dall'art. 117 del Codice co. 10.

18.3 L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto può avvenire soltanto dopo che lo stesso è divenuto efficace, ossia a seguito della relativa stipulazione (salvo le ipotesi previste dall' art. 50, comma 6 del nuovo Codice, come sopra specificato).

Per i contratti aventi ad oggetto **servizi e forniture**, l'art. 114, comma 7, del nuovo Codice, prevede che sia, di norma, **il RUP** a svolgere le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione il quale provvede (anche avvalendosi dell'aiuto di uno o più direttori operativi) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

Tuttavia, nei contratti di servizi e forniture **di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni** (individuati dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice) **il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.**

18.4 CONSEGNA ANTICIPATA

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula.

L'art.50 comma 6 del nuovo Codice, prevede la possibilità per la SA - **dopo la verifica dei requisiti** dell'aggiudicatario – di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

In particolare, per gli appalti di importo ricompreso entro la soglia comunitaria (attualmente, Euro 5.538.000), è possibile avviare i lavori dopo aver verificato i requisiti dell'aggiudicatario, **anche in assenza di una situazione di urgenza.**

Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

È importante notare che, prima di procedere alla consegna anticipata, è necessario acquisire il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e, ove possibile, ottenere le dovute garanzie (definitiva

se richiesta e CAR).

18.5 CONSEGNA D'URGENZA E PER MOTIVATE RAGIONI

L'articolo 17 del Codice stabilisce condizioni specifiche per le consegne d'urgenza e per "motivate ragioni".

La consegna d'urgenza si applica in situazioni imprevedibili che richiedono azione immediata per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

La consegna per "motivate ragioni" permette l'inizio dei lavori prima della stipula del contratto, avendo il legislatore ritenuto preminente l'interesse pubblico alla tutela di specifici interessi rispetto alla formalizzazione dell'accordo tra le parti.

18.6 IL TERMINE DILATORIO DI STAND STILL

L'art. 55 del Codice dispone, a tal fine, che il contratto non possa essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, tranne che nei seguenti casi in cui tale termine dilatorio non si applica:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

19.4 AVVIO DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO o CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio di ogni contratto avviene con la **consegna dei lavori** che è l'atto con cui la S.A. immette l'appaltatore nel possesso delle aree o degli immobili sui quali devono essere eseguiti i lavori o i servizi oggetto del contratto.

Essa avviene su iniziativa del RUP il quale autorizza il Direttore dei Lavori (DL) a provvedervi. Il direttore dell'esecuzione del contratto comunica, con un congruo preavviso, all'esecutore il giorno e il luogo per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

19.3.1 Processo verbale di consegna

Effettuata la consegna, viene redatto, in contraddittorio con l'esecutore e in duplice copia, il **verbale di consegna**, con il quale viene stabilita la decorrenza del termine, o dei termini, entro cui dovrà avere esecuzione il contratto.

Il verbale di consegna deve contenere:

- le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività';
- la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante;
- la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività'.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 17 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

19.3.2 Termine per la consegna

L'art. 5 comma 1 del DM 49/2018 stabilisce che la consegna deve avvenire non oltre 45 gg. dalla data di stipula del contratto d'appalto.

Qualora la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della SA, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (e cioè quelle di bollo, di registro, della copia del contratto e di documenti e disegni di progetto), nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate

Circa le forniture di beni (compravendite), la decorrenza del termine per l'esecuzione del contratto è, di prassi, quella della notifica tramite PEC dell'aggiudicazione efficace, salvo termini diversi previsti dal Capitolato d'onere dove possono essere previste anche consegne parziali / scaglionate nel tempo.

19. COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

I contratti di lavori sono soggetti a **collaudo**, quelli di servizi e forniture a **verifica di conformità**, al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali (art.116 co.1 Codice).

Il collaudo finale o la verifica di conformità, deve essere completato **non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori** o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.

I soggetti affidatari dei contratti possono utilizzare il contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice, per affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta. I requisiti generali e speciali del subappaltatore diventano oggetto di verifica della SA dopo che l'aggiudicatario ha presentato istanza di subappalto.

20. SUBAPPALTO

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Il contratto di subappalto è, quindi, un **contratto derivato** dal contratto di appalto caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e stesso tipo di causa del contratto principale.

Con esso il subappaltatore assume nei confronti dell'Appaltatore l'obbligazione di eseguire a proprio rischio parte dei lavori servendosi della propria organizzazione, in piena autonomia ed indipendenza rispetto all'appaltatore, fornendo tutta la manodopera, tutti i mezzi e tutti i materiali necessari.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, il d.lgs. 36/2023 dedica al subappalto l'intero **art. 119**, il quale conferma l'attuale quadro normativo contenuto nell'art.105 del vecchio Codice, introducendo alcune novità volte a rendere l'istituto maggiormente coerente con i principi e le

norme di derivazione europea.

L'art. 119, quindi, non prevede più limiti fissi al subappalto ma fa salva la facoltà della Stazione Appaltante di valutare ed indicare nei documenti di gara le prestazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

La *ratio* della limitazione resta quella di rafforzare i controlli sui cantieri, sui luoghi di lavoro e di tutelare i lavoratori, oltre che prevenire le infiltrazioni mafiose.

Tuttavia, l'art. 119 continua a prevedere delle limitazioni generiche (il cui mancato rispetto comporta la nullità dell'accordo), in particolare:

- è nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate;
- nell'ambito dei lavori, è nullo l'accordo con cui si affidano a terzi più del 50% delle prestazioni relative alla categoria prevalente;
- nell'ambito dei servizi è nullo l'accordo con cui si affida a terzi più del 50% dell'esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI:

Il subappalto, qualunque sia l'importo, è sempre soggetto ad autorizzazione, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione (essendo infatti il subappalto un contratto in virtù del quale parte delle opere sono eseguite autonomamente da un soggetto diverso dall'appaltatore, quest'ultimo deve necessariamente essere qualificato nei requisiti sia generali che speciali);
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla S.A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

20.1 Subappalto a cascata

La novità più rilevante apportata dall'art. 119 del nuovo Codice è l'**ammissione** della disciplina del **c.d. subappalto a cascata**, altrimenti detto "il subappalto del subappalto" (vietata nel d.lgs. 50/2016).

Tale previsione supera, infatti, il rigido divieto in forza del quale, finora, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non poteva formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il comma 17 dell'art. 119, d.lgs. 36/2023 demanda alla stazione appaltante il compito di individuare la categoria di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

In altre parole, il subappalto a cascata sembra divenire la regola, per cui l'amministrazione che intende vietarlo è tenuta a specificarne le ragioni nella *lex specialis* di gara.

20.2 Contratti simili – SUB-CONTRATTO

I c.d. contratti simili sono quei sub-contratti relativi a **prestazioni** che non sono lavori (in quanto la loro natura giuridica è diversa) ma **che prevedono comunque l'impiego di manodopera**, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo, e che rispettano le soglie (economiche e di incidenza della manodopera) stabilite dalla normativa. Nel caso di superamento delle suddette soglie tali sub contratti sono equiparati al subappalto e assoggettati pertanto alla stessa disciplina autorizzativa; diversamente i contratti simili sono soggetti agli obblighi di comunicazione da parte dell'Appaltatore nonché a quelli sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico i contratti simili sono equiparati al subappalto quando ricorrono **contemporaneamente** le seguenti due condizioni:

1. importo del sub-contratto superiore al 2% del valore complessivo del contratto d'appalto o di importo superiore a € 100.000,00;
2. costo della manodopera relativa alle attività espletate in cantiere superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Qualora non siano soddisfatte entrambe le suddette condizioni, è quindi importante saper classificare correttamente l'oggetto del sub contratto (forniture o servizi) per definirne correttamente la tipologia - **precisazione**: l'oggetto non potrà mai essere LAVORI in quanto altrimenti si tratterebbe di "subappalto" (**le prestazioni che configurano l'esecuzione di lavori sono sempre subappalto a prescindere dal loro valore**).

In riferimento a **contratti per l'acquisto di beni e di servizi**, il comma 3 dell'art. 119 stabilisce che non configurano subappalto:

- L'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi;
- Subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca precedente alla indizione della procedura di gara.

20.2.1 Fornitura con posa in opera

La fornitura con posa in opera è il contratto con il quale il soggetto produttore e/o commerciante di un manufatto o prodotto finito ne realizza anche l'installazione, ovvero la posa in opera.

Il contratto di fornitura con posa in opera è quindi un contratto di vendita del manufatto o del prodotto che viene fornito (incentrato quindi sulla prestazione del "dare" e non su quella del "fare" come invece il contratto di appalto).

La distinzione tra subappalto e fornitura con posa in opera non è sempre agevole.

L'elemento discriminante per stabilire se una prestazione rientri nella fattispecie del lavoro, e quindi del subappalto, piuttosto che della vendita, e quindi della fornitura con posa in opera, va individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o comunque, una modificazione che ne muta o altera le caratteristiche. La prestazione è quindi inquadrabile come fornitura con posa in opera quando la posa in opera risulta attività sostanzialmente accessoria del bene fornito (che possiede già di per se' la sua destinazione), senza che lo stesso si trasformi in una cosa diversa. La prestazione è invece inquadrabile come subappalto, quando il bene fornito viene trasformato in qualcosa di diverso o vengono

apportate ad esso modificazioni tali da mutarne la destinazione d'uso.

Un esempio significativo è dato dalla fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso, inquadrabile sempre come subappalto, non avendo il bitume di per sé, pur se preconfezionato, una specifica destinazione d'uso indipendentemente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere steso e lavorato.

20.2.2 Nolo a caldo

Il nolo a caldo è il contratto con il quale un soggetto terzo mette a disposizione dell'Appaltatore un mezzo d'opera con il relativo operatore specializzato la cui prestazione è finalizzata esclusivamente al funzionamento del mezzo.

Con il contratto di nolo a caldo l'Appaltatore acquisisce la disponibilità di un macchinario, del quale è sprovvisto, che verrà a far parte dei mezzi che l'appaltatore stesso organizza e gestisce a proprio rischio per realizzare l'opera.

L'operatore specializzato non si sostituisce pertanto all'Appaltatore nell'esecuzione dell'opera, ma agisce esclusivamente sotto il suo controllo e sotto le sue direttive.

21. MODIFICHE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE – OPZIONE DI PROROGA

In fase di esecuzione, il contratto di appalto non può essere modificato, se non in determinate circostanze, indicate tassativamente all'art. 120 del Codice

21.1 OPZIONE DI PROROGA (ART. 120 CO. 10 D.Lgs. 36/23 ss.mm.)

La S.A., con apposita clausola (art. 120, comma 10) del Codice, può prevedere l'esercizio dell'opzione di "proroga contrattuale", per un ulteriore periodo di efficacia del contratto o per un importo aggiuntivo a quello principale. **Tale strumento deve essere previsto nei documenti iniziali di gara, ossia nella relazione/determina a contrarre, nel capitolato d'onere che verrà allegato al contratto e nel disciplinare.** Tale opzione influisce nel determinare il valore complessivo dell'appalto da quantificare ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 36/202 (da cingere) ma non influisce nell'importo posto a base di gara".

Non influisce nemmeno sulla qualificazione dei concorrenti e sul calcolo della garanzia provvisoria.

L'Opzione di proroga può prevedere anche la possibilità di revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione.

21.2 PROROGA TECNICA (ART. 120 co. 11 D.Lgs. 36/23 ss.mm.)

La SA deve utilizzare tale strumento *"in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto."*

Qualora, pertanto, la S.A. esercita l'opzione contrattuale entro il termine di scadenza del contratto principale, l'aggiudicatario della gara ab origine, se prevista nei documenti di gara e se rientra nel quinto d'obbligo, è obbligato ad accettare l'eventuale opzione agli stessi patti e condizioni del contratto originario, escludendo quindi la possibilità per l'amministrazione di applicare prezzi più favorevoli, poiché il gestore uscente "subisce" una proroga che è indipendente dalla sua volontà.

La norma per questo tipo di proroga non prevede che tale strumento sia previsto nei documenti iniziali di gara, ma V-Reti, cautelativamente la prevede nel quadro economico ed essa influisce nel determinare il “valore complessivo” dell’appalto da quantificare ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 36/202 (da ciggare), non anche l’importo posto a base di gara. Non influisce nemmeno sulla qualificazione dei concorrenti.

In conclusione, nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici è possibile riscontrare una duplice proroga – OPZIONE DI PROROGA E PROROGA TECNICA. Entrambe le previsioni, sarebbero attivabili (potenzialmente anche una successivamente all’altra) al ricorrere dei presupposti indicati dalla normativa in questione: l’una ordinaria e di natura “contrattuale”, sulla base di una specifica previsione negli atti di gara e nel valore complessivo dell’appalto, da quantificare ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 36/2023; l’altra di natura “tecnica” ed eccezionale, solo nei casi espressamente menzionati dal dettato normativo e, comunque, per un tempo determinato a cavallo tra la scadenza del contratto originario e l’aggiudicazione della successiva procedura di gara.

21.3 QUINTO D’OBBLIGO

Esso non rappresenta una fattispecie di modifica contrattuale, non è una tipologia di variante, ma è soltanto l’esplicitazione, per l’appaltatore, di sottostare obbligatoriamente, fino, appunto, il limite del quinto contrattuale in aumento o in diminuzione, ad una variante imposta dalla SA.

21.4 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE VARIANTI A CARICO DEL RUP AI SENSI DEL CO. 15 ART. 120 DEL CODICE

Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d’opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC, a cura del RUP, individuati dall’allegato II.14. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, esercita i poteri di cui all’articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d’opera previsti dall’allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 222, comma 13.

La SA gestisce le Modifiche, le Variazioni e le Varianti contrattuali, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato II.14.

22. RINNOVO

È un altro istituto giuridico opzionabile in sede di predisposizione dei documenti di gara che si differenzia dalle VARIANTI.

Il rinnovo del contratto d’appalto si deve basare su una specifica previsione degli atti di gara ed influisce nel determinare il valore complessivo dell’appalto, da quantificare ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 36/2023, ma non influisce nell’“importo posto a base di gara”.

Ha efficacia temporale più lunga della proroga e non è motivato da carattere di urgenza bensì rappresenta una mera facoltà.

Il contratto rinnovato non può superare la durata massima di 8 anni per i settori speciali.

In caso di esercizio dell’opzione di rinnovo deve essere preso altro CIG in quanto viene instaurato un nuovo rapporto contrattuale.

Il rinnovo si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario. In assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a



**PROCESSO APPALTI - SETTORE SPECIALE
GAS DISTRIBUZIONE**

Revisione 01
Data 07 LUGLIO 2023
Pag. 29 di 29

pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l'intervenuta mera proroga del previgente contratto.

Dinanzi al rinnovo rivive l'autonomia contrattuale dell'operatore economico torna piena e il nuovo contratto richiede una rinegoziazione di tutti gli elementi dell'accordo con la SA.

23. ALLEGATI

ALLEGATO 1 - RDA (determina a contrarre per importi fino ad euro 40.000)